

La Dirigente

Torino, li 25/11/2014

Protocollo 16523 /SA0001

Classificazione 1.30/4

Alle Direzioni regionali

Ai Referenti della Trasparenza

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 22 D.Lgs. 33/2013. Privacy.

Con riferimento alla nota Prot. n. 16144 del 19.11.2014 relativamente alle esigenze di privacy si chiarisce quanto segue.

Stante l'evoluzione normativa in corso peraltro in ultimo preannunciata anche dal Presidente di ANAC, il principio di cedevolezza della privacy rispetto alla trasparenza necessita di un'applicazione prudenziale.

Con particolare riguardo ai soggetti di diritto privato in controllo o partecipati dalla Pubblica Amministrazione si ricorda ulteriormente con riferimento alle informazioni patrimoniali/reddituali, (la cui pubblicazione si ritiene al momento obbligatoria anche ai fini del divieto di erogazione, soltanto con riferimento ai soggetti la cui nomina o designazione sia attribuita ad una Pubblica Amministrazione) l'obbligo di oscurare i dati sensibili (ad esempio: scelta della destinazione 5 per mille) o personali (ad esempio: codice fiscale) nonchè la firma così da evitare frodi elettroniche.

Seguiranno non appena possibile ulteriori comunicazioni, in previsione delle quali è convocata una riunione ad hoc con i referenti trasparenza per il giorno 3.12.2014 alle ore 14,30 presso il Settore scrivente per la quale si prega di confermare la presenza.

Si allegano alla presente per quanto di utilità alcune indicazioni di massima redatte di concerto con la Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura.

Cordiali saluti.

FIRMATA IN ORIGINALE

OGGETTO: Indicazioni in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del dlgs. 33/2013 con particolare riferimento alle modalità di pubblicazione e diffusione dei dati nel rispetto del Codice Privacy.

La recente disciplina legislativa in materia di trasparenza amministrativa, introdotta dalla legge 190/2013 e puntualmente disciplinata dalle disposizioni di cui al dlgs 33/2013 pone una serie di problemi di ordine applicativo ed interpretativo con particolare riferimento alla sfera di applicabilità di tale normativa e di coordinamento delle disposizioni della stessa con il sistema di tutela della riservatezza dei dati personali delineato dal dlgs 196/2003 e sottoposto alla vigilanza dell'Autorità Garante per la privacy.

Si ricorda **preliminarmente** che i dati oggetto di pubblicazione sono i **dati personali** con esclusione dei **dati sensibili** e dei **dati giudiziari**.

La pubblicazione di dati personali è consentita solo qualora la stessa sia prevista da legge o regolamento, nel caso che qui interessa la norma di azione è il decreto 33/2013.

Il concetto di **dato personale**" attiene a "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, lett. b, del codice della privacy – d.lgs. 196/2003).

L'art. 4 del decreto 33 specifica che "la pubblicazione sui siti istituzionali è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali".

I criteri da tenere in considerazione per una corretta pubblicazione dei dati personali che non integri la violazione delle norme in materia di privacy fanno riferimento al principio di "pertinenza" ed al principio di "non eccedenza", secondo il combinato disposto degli artt. 3 e 11 del codice privacy e del già richiamato art. 4 del decreto 33.

Le informazioni che risultino non pertinenti o eccedenti (si pensi alle informazioni di vario tipo riportate nei curricula vitae) devono essere omesse o oscurate.

Come più volte ribadito dal Garante i soggetti pubblici (e privati) sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e dati identificativi e ad evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

E' opportuno porre la massima attenzione al divieto di pubblicazione di quei dati che sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'individuo anche qualora pubblicati in modo generico (ad esempio è vietata la diffusione sui siti istituzionali di nome e cognome del dipendente e della quantificazione delle sue assenze per malattia: un dato siffatto – seppure generico in quanto non comprensivo della patologia riscontrata - integra una violazione alla normativa in materia di tutela dei dati personali).

Curriculum Vitae

Il dlgs 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae (redatto in formato europeo) con riferimento ai titolari di incarichi politici (art. 14) nonché di titolari di incarichi amministrativi di vertice e titolari di incarichi di consulenza o collaborazione a favore dell'amministrazione (art. 15).

I principi sopra richiamati di pertinenza e non eccedenza regolano anche questo aspetto: è consentita la **menzione** dei soli dati dai quali sia possibile evincere la formazione, l'istruzione e l'esperienza professionale rilevanti ai fini dell'incarico assegnato, mentre è vietata la pubblicazione di altri elementi quali residenza, recapiti telefonici o di posta elettronica ad uso personale, codice fiscale di persona fisica, IBAN, fasce ISEE, stato matricolare, nonché dati dai quali sia possibile evincere dati di natura sensibile (appartenenza politica, sindacale, religiosa etc).

Si ricorda inoltre che la pubblicazione della firma autografa presente nel curriculum non è consentita e deve essere sostituita con la formula "firmato in originale".

Da ultimo si ricorda che l'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento dei propri dati (art. 7 codice privacy).

Compensi

I dati relativi ai **compensi** e ad altri importi percepiti (rimborsi, spese di viaggio) devono essere pubblicati secondo modalità orientate alla esaustività ed in modo non elusivo.

La norma (art. 15) non contempla i dati reddituali con l'esclusione dei titolari di incarichi elettivi o di Governo. (art. 14)